



COMUNE DI VILLALFONSINA

Provincia di Chieti

C.A.P. 66020

☎ 0873/900280 ☒ 0873/909063

e-mail: comvilla@tin.it

PEC: comunevillalfonsina@postecert.it

P.IVA 00240830695

Cod. Fisc. 00240830695

Prot. n° 685

ORDINANZA N° 5/2020

OGGETTO: Chiusura Scuole di ogni ordine e grado quale misura precauzionale, al fine di prevenzione della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 1 del 26/Febrero/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1/Marzo/2020;

VISTO il D.L. n. 9 del 2/Marzo/2020;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

RITENUTO che, in seguito alla accertata presenza sui territori dei Comuni di Montenero di Bisaccia e di Vasto (quest'ultimo da oggi 4/marzo2020) di alcuni casi positivi al CORONAVIRUS (COVID-19), risulta opportuno, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di contenimento del virus, imporre l'assunzione immediata di ogni misura di gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

PRESO ATTO che il Comune di Vasto si trova in prossimità di questo Comune e che sia il comune di Montenero di Bisaccia (CB) che quello di Vasto sono interessati da intense relazioni sociali e da spostamenti di popolazione, soprattutto in ambito scolastico, e che, quindi, tale situazione determina la necessità di adottare opportune misure di prevenzione, al fine di evitare il potenziale evolversi della situazione epidemiologica del virus ed, in primo luogo, la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado al fine di consentire l'eventuale sanificazione di tutti gli ambienti;

VISTE le indicazioni operative diramate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. COVID/0010656 del 3/Marzo/2020, con cui si precisa che anche i Comuni confinanti possono attivare i C.O.C. (Centri Operativi Comunali), al fine di porre in essere le possibili azioni preventive;

RITENUTO, per le motivazioni appena esposte, che vi siano le condizioni per attivare misure precauzionali a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale rappresentante della Comunità locale;

VISTO, in particolare, il comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che stabilisce che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

ORDINA

1. - la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, dei Centri diurni anziani **dal giorno 5/MARZO/2020** al giorno **7/MARZO/2020**, compreso, per le motivazioni espresse in narrativa, intendendosi estesa la presente ordinanza sia al personale docente che ATA;

DISPONE LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- Al Presidente della Regione Abruzzo;

- Al Presidente della Provincia di Chieti;
- Al Prefetto di Chieti;
- Al Dipartimento della Protezione civile Regione Abruzzo;
- Al Comando provinciale dei VV.FF. di Chieti;
- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati;
- Alla ASL 02 Lanciano-Vasto- Chieti;
- Al Responsabile dell'Uff. Tecnico Ing. Corrado Veri;
- Al Responsabile Amministrativi e Finanziario Rag. Di Giacomo Giuseppe;
- All'Istruttore Direttivo Dott. Domenico d'Alessandro
- Al Responsabile dei mezzi Comunali Sig. Tieri Leo;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo del Comune di Ca Villalfonsina per giorni 15;

informa, inoltre

- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza della pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Villalfonsina, lì 04.03.2020



Il Sindaco
Mimmo Budano